



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N 36 DEL 14/04/2021

OGGETTO: AMMISSIONE alla massa passiva e liquidazione di debiti transatti ex art. 258 del T.U.E.L. . Compensazione debito/credito -- -- fascicolo Ge.Di. n. 2/1.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 17,15, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi

compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;

- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;..
- Che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria di massima relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio;

DATO ATTO altresì che, per le suddette istanze, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n.241/1990;

RICHIAMATI:

- L'art. 254, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (vigente TUEL), il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 del medesimo TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- L'art 194, co. 1, lett. a) del citato TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- L'art 194, co. 1, lett. e), del citato TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- L'art. 248, co 4, del medesimo TUEL, il quale statuisce che, alla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- L'art. 258, TUEL il quale disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti il cui comma 3 prevede che: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese relative ai creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una soma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione."*

CONSIDERATO:

- Che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori, quali la documentazione degli atti del Comune e quella fornita dal creditore, nonché le attestazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

- Che questo Organo ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari di crediti in parte iscritti nei residui passivi ed in parte derivanti da debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL;
- Che ad oggi risulta pervenuta ulteriore n. 1 (una) accettazione, con la quale il creditore ha dichiarato di rinunciare ad interessi e rivalutazione del credito vantato ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito stesso, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute;
- Che il predetto creditore, accettando l'offerta transattiva, con valore pienamente liberatorio per l'Organo Straordinario di Liquidazione e per il Comune di Favara, ha, altresì, dichiarato di essere soddisfatto interamente, relativamente al credito vantato alla data del 31 dicembre 2015 e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo;
- Che, ai sensi del citato art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. entro i 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione occorre provvedere al relativo pagamento, fatti salvi i necessari adempimenti di legge;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. _____, acquisita al protocollo generale del Comune con il n. _____ del 29/03/2017, con la quale è stato richiesto il pagamento delle presunte spettanze dovute dal Comune di Favara per un importo totale di € _____ per l'esecuzione del giudicato inerente al provvedimento n. _____/2015 del 22/06/2015 nell'ambito del pignoramento presso terzi attivato dallo stesso nei confronti dei terzi pignorati _____ e Comune di Favara;

DATO ATTO che il Comune di Favara ha reso la seguente dichiarazione di terzo pignorato con nota prot. _____ in data 08.06.2015 "... *Ai sensi dell'art. 547 c.p.c. che il Comune di Favara è debitore nei confronti della Società Cooperativa Sociale Onlus _____ comunità alloggio per disabili psichici con sede legale a _____, n. 94 ... e nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. _____, nato a ... per la somma di € _____ la predetta somma riguarda il periodo dal 01 luglio - 31 dicembre 2014 ...*";

RILEVATO dall'esame degli atti che il sig. _____ risultava creditore nei confronti del sig. _____, giusta sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. _____ 7 del 15.11.2007, ma non nei confronti né della _____ né del Comune di Favara;

DATO ATTO CHE

- il provvedimento n. _____/2015 del 22/06/2015 del Giudice per le esecuzioni, sulla scorta della suddetta dichiarazione di terzo pignorato, prevede a carico del Comune di Favara il pagamento della somma di € _____ in favore di _____ tenendo conto del presupposto di cui alla più volte citata dichiarazione che, peraltro, è ritenuta non corretta da questa Commissione in quanto, di fatto, il Comune di Favara non era debitore nei confronti del sig. _____, bensì nei confronti della _____ di cui il _____ era solamente presidente pro-tempore all'epoca della dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
- il provvedimento di assegnazione del Giudice per le esecuzioni non è mai stato impugnato dal Comune di Favara;
- il Responsabile di P.O. competente (*rectius* i Responsabili di P.O. succedutisi) hanno reso attestazione positiva ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL sia in virtù del richiamato provvedimento esecutivo, sia in virtù del presupposto, si ribadisce, ritenuto errato da questa Commissione, che il debito del Comune nei confronti della Cooperativa Onlus _____ possa essere inteso (per una sorta di inopportuna ed errata applicazione della proprietà transitiva) anche nei confronti del legale rappresentante pro-tempore, sig. _____, il quale, invece come già detto, risulta debitore del sig. _____ a titolo personale e non quale legale rappresentante della _____,

– non risulta corretta l’attestazione del Responsabile di P.O. nella parte relativa all’esistenza della copertura finanziaria per detto debito sorto in seguito all’emanazione del provvedimento del Giudice per le esecuzioni, stante che, in effetti la copertura finanziaria di cui alle determinazioni dirigenziali n. del 07/10/2014 e n. del 31/12/2014 riguarda il debito del Comune di Favara nei confronti della Cooperativa (che nulla ha a che vedere con il debito che il sig. ha nei confronti del sig.), dal cui importo non potrà essere decurtata la somma assegnata dal Giudice al sig. quale ristoro per il suo credito nei confronti del sig. ;

RITENUTO, pertanto, che il debito del Comune di Favara nei confronti del sig. sorge solo in virtù del provvedimento del Giudice per le esecuzioni sul ritenuto erroneo presupposto sopra meglio evidenziato, la cui esistenza è stata ingenerata dalla dichiarazione del terzo pignorato Comune di Favara e da un successivo comportamento omissivo consacrato dal non avere proceduto all’impugnazione dell’incoerente e palesemente errato provvedimento di assegnazione;

RITENUTO, pertanto, che detto debito non risulta giustificato da alcun sinallagmatico servizio o prestazione ovvero obbligo in capo al Comune di Favara, ma, nonostante ciò, risulta dovuto in esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento del Giudice per le esecuzioni n. del 15/06/2015 laddove, in caso contrario, si rischierebbe un aggravarsi della posizione dell’Ente con ulteriori spese;

RITENUTO, comunque, che il pagamento vada effettuato in ottemperanza al giudicato per come da prospetto che segue, ma con l’obbligo di rivalsa da parte dell’Ente nei confronti dei soggetti che hanno cagionato la generazione di tale debito sia con la dichiarazione di terzo pignorato che con la mancata impugnazione del provvedimento esecutivo adottato dal Giudice sulla base della predetta dichiarazione;

ISTANZA DEL CREDITORE						
N° Fasc.	Creditore	C.F.	Importo richiesto	Protocollo ingresso	Data	Esito Commissione
2/1					29/03/2017	

DATO ATTO, altresì, che la suddetta istanza rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e che, per le motivazioni che hanno generato il debito, sarà inoltrata alla competente Procura Regionale della Corte dei conti per la valutazione e l’individuazione di eventuali profili di responsabilità e/o di danno erariale;

VISTA la proposta transattiva ai sensi dell’art 258 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trasmessa all’istante con nota prot. n. del 25/11/2020 con la quale si offre al creditore la somma di euro

VISTA la dichiarazione di accettazione trasmessa dall’istante a questa Commissione con nota prot. n. del 15/12/2020;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro, sui soggetti beneficiari finali della liquidazione deve essere effettuata la verifica di eventuali inadempimenti;

RILEVATO:

– Che da accertamenti effettuati dall’Ufficio tributi del Comune, e comunicati a questa Commissione con nota prot. n. del 23/12/2020, è emerso che il Sig. risulta essere debitore nei confronti dell’Ente per pagamento TARI riferita a diverse annualità per un importo complessivo di € e che pertanto non si può provvedere al pagamento del credito oggetto di accettata transazione se non si estingue la posizione debitoria nei confronti dell’ente;

- Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha invitato con propria nota prot. n. _____ del 20/01/2021 il Sig. _____ ad adempiere tempestivamente all'obbligazione o ad accettare, anche per decorrenza del termine assegnato, la compensazione;
- Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha riscontrato, con propria nota prot. n. _____ del 03/03/2021, le osservazioni fatte pervenire dal legale del sig. _____, richiedendo apposita comunicazione liberatoria che alla data di adozione del presente atto non risulta pervenuta;

RITENUTA l'istanza meritevole di accoglimento, sicché si deve provvedere all'ammissione alla massa passiva ed alla liquidazione del relativo importo, mediante attivazione della procedura di pagamento del credito direttamente nei confronti del Comune di Favara, previa decurtazione dallo stesso, dell'importo che l'istante deve al Comune di Favara;

RICHIAMATI:

- l'art. 255, co. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1, co. 457, della Legge n. 232/2016, il quale attribuisce la competenza relativa alle gestioni vincolate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha già acquisito le risorse finanziarie sufficienti alla liquidazione dei debiti derivanti dall'accettazione delle transazioni prodotte e di cui all'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il quale risulta privo di copertura di bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di ammettere alla massa passiva della liquidazione il debito relativo al creditore _____ per un importo complessivo di € _____
3. Di disporre il pagamento della somma transatta nell'importo complessivo di € _____
4. Di dare atto che, giusta accettazione da parte dell'istante della compensazione debito/credito, l'importo dovuto al medesimo è pari alla differenza tra € _____ ed € _____ ovvero ad € _____
5. Di disporre, pertanto, la liquidazione all'istante dell'importo di Euro _____ ed il versamento alla gestione ordinaria della somma di € _____, a scomputo della posizione debitoria dell'istante;

6. Di dare atto che l'onere complessivo di € 5.276,58 grava sulla gestione della liquidazione e pertanto dare incarico al componente della Commissione Dott. Giuseppe Gaeta di emettere mandato di € 5.276,58 in favore del Comune di Favara, tramite giro conto fondi Banca d'Italia sulla contabilità speciale, codice 319991, intestata a questa Commissione, affinché il responsabile servizi finanziari provveda a trattenere Euro 1.010,00 a scomputo della posizione debitoria dell'istante e ad emettere mandato di Euro 4.266,58 nei confronti del beneficiario;
7. Dare atto che, della somma trattenuta dalla gestione ordinaria, la quota parte pari ad euro 551,00 (TARSU-TARES-TARI 2012-2015) concorre ad impinguare le risorse da riversare alla gestione straordinaria trattandosi di recupero somme evasione tributaria rientrante nella competenza temporale della gestione straordinaria e, quindi per essa, si dovrà emettere mandato di pagamento in favore della massa attiva della gestione straordinaria;
8. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'Area Finanze ed all'Area Tributi del Comune di Favara per i conseguenti adempimenti di competenza da adottarsi nei confronti del creditore suddetto e dell'OSL.
9. Di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara di introitare la suddetta somma negli appositi capitoli di entrata delle partite di giro e di emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari;
10. Di includere il suddetto debito, ai sensi dell'art. 258 del vigente Testo Unico degli enti Locali, nello specifico elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
11. Di dare atto che il debito di cui alla presente deliberazione rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.267/2000;
12. Di trasmettere pertanto, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la valutazione e l'individuazione di eventuali profili di responsabilità e/o di danno erariale;
13. Di trasmettere, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, la presente deliberazione, al Collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 23 co. 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
14. Di disporre, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto deliberativo all'istante al recapito indicato ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/93, con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata, raccomandata A/R);

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, nei modi e per i tempi previsti dalla normativa vigente, avendo cura di rendere non leggibili i dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara;
- Al Responsabile ufficio Tributi.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melanofa



SECRETARIO VERBALIZZANTE



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal
5 APR. 2021 al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la
pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li
IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)